



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Div. V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP:4865]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/fasc. ABAP 20.03.1/2019

Oggetto [ID_VIP 4865] PIETRAGALLA (PZ), POTENZA (PZ): Impianto per la produzione di energia da fonte eolica ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ) e Potenza in località “Poggio d’oro”, costituito da 10 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 42 MW.
Proponente: Exenergy S.r.l.s.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All’Ufficio di Gabinetto
dell’On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
per la Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

✱

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio



*

controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

VISTO in particolare l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui:

“1) Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026”;

“2) La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATO che i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, formulati dalla DG ABAP di questo Ministero, ai sensi dell’art. 10-*bis* della L.241/1990, sono stati comunicati con nota prot. n. 5201 del 16/02/2021, ovvero prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che, all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

VISTO l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21



A

gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che, la Società Exenergy S.r.l.s., con istanza del 10/09/2019, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 25937-A del 20/09/2019, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, relativa a un progetto di impianto eolico, **originariamente costituito da 13 aerogeneratori**;

CONSIDERATO che, l'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), con nota prot. n. 24188 del 24/09/2019, acquisita agli atti della Direzione Generale ABAP con prot. n. 26585 del 26/09/2019, ha comunicato, in esito alle verifiche di completezza della documentazione trasmessa con la nota di cui sopra, la procedibilità dell'istanza, comunicando, inoltre, di aver provveduto, ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a pubblicare il progetto, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017, la relazione paesaggistica, nonché l'avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* del medesimo ministero all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7201/10376>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società Exenergy S.r.l.s., sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, si riferisce ad un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito (nella prima proposta progettuale) da **13 aerogeneratori**, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW, per una potenza complessiva di **54,6 MW**, localizzato nei Comuni di Pietragalla (PZ), per n. 7 WTG, e di Potenza, in località "Poggio d'oro", per n. 6 WTG, con opere di connessione alla RTN, tra cui la realizzazione di una Sottostazione Elettrica Utente di Trasformazione per permettere la connessione al nodo SE "Vaglio RTN" esistente in località Piano La Giova, nel Comune di Vaglio di Basilicata (PZ);

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";



*

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, era la Direzione Generale ABAP l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che, pertanto, l'allora competente Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 27014 del 30/09/2019, ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e ai Servizi II e III della medesima Direzione di formulare il contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di procedibilità dell'istanza di VIA della Società e della pubblicazione del progetto sul portale dell'allora MATTM, sono state formulate osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Comune di Potenza (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0031093 del 28/11/2019);
- Dott. Luciano Cillis (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0030626 del 22/11/2019);
- Associazione WWF Potenza ed Aree Interne (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0030655 del 25/11/2019);
- Associazione Antigone 2 Oppido Lucano (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0030654 del 25/11/2019);
- Associazione La Basilicata Possibile (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0030536 del 21/11/2019);
- Comune di Pietragalla (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0030369 del 20/11/2019);
- Società Eolica Muro Lucano s.r.l. (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0025761 del 9/10/2019);
- Ente AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia (prot. M_ amte.DVA.RU.I.0029975 del 15/11/2019);
- Osservazioni della Società Enel Green Power Italia Srl (prot. m_ amte.DVA.RU.I.0041905 del 05/06/2020).

CONSIDERATO che il Comune di Pietragalla, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18/11/2019, in merito al progetto in esame ha formulato parere negativo in considerazione delle elevate concentrazioni di impianti eolici già realizzati e in esercizio e della mancanza di una verifica cumulativa delle emissioni acustiche;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 11289 del 22/11/2019, acquisita agli atti della DG-ABAP con prot. n. 34694 del 26/11/2019, vista la documentazione pubblicata, ha formulato la propria richiesta di documentazione integrativa trasmettendo la stessa anche all'allora Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 31296 del 02/12/2019, la summenzionata Direzione generale del MATTM (oggi MITE) ha inoltrato alla società proponente tale richiesta di documentazione integrativa;

CONSIDERATO che la Società Exenergy S.r.l.s. ha prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla



*

competente Soprintendenza con nota acquisita al prot. SABAP n. 5883 del 14/07/2020;

CONSIDERATO che, tramite e-mail del 12/10/2020, la Società, avendo riscontrato, nel corso degli approfondimenti documentari richiesti dalla SABAP con la nota suddetta, che **alcune particelle** (nello specifico quelle riportate in catasto al foglio 58 con nn. **413, 414, 415, 416, 417, 419, 420 del comune di Pietragalla**), interferite dal tracciato del cavidotto, **risultavano gravate da "Usi Civici"**, ha proposto una modifica progettuale del cavidotto, consistente, secondo quanto sostenuto dal proponente, nella eliminazione delle suddette particelle, interessate dagli "Usi Civici" e nella eliminazione di un attraversamento del Tratturo della Marina, chiedendo a questo Ministero di «voler prendere atto della modifica progettuale apportata di carattere 'non sostanziale'»;

RILEVATO, tuttavia, che, come si evince dalla documentazione integrativa presentata dal proponente:

- non risulta essere stata prodotta ulteriore **attestazione di inesistenza usi civici** su tutte le particelle interessate dal progetto, come da ultimo modificato;
- la modifica del tracciato del cavidotto ha consentito, come dichiara il proponente (cfr. elaborato "Integrazioni del 24/08/2020 - Variazione_tracciato_cavidotto_con_all_3_"), soltanto di evitare l'attraversamento della particella 355 del foglio 58 del Comune di Pietragalla, gravata da usi civici:



Figura 2 Tracciato nuovo

Nell'immagine si può vedere il nuovo tracciato del cavidotto.

Inoltre il nuovo tracciato permette di evitare l'attraversamento della particella 355 del foglio 58 del Comune di Pietragalla che è soggetto ad Usi Civici.



Figura 3 Nuovo tracciato su Catastale

CONSIDERATO, quindi, che, alla luce di quanto suesposto, non possono ritenersi adeguatamente documentate né superate le criticità legate alla presenza di **terreni gravati da usi civici**, tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del

paesaggio", che considera aree tutelate *ope legis* "le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", sino all'approvazione del piano paesaggistico così come dettato dall'art. 152 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione integrativa trasmessa, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. 11084 del 01/12/2020, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 35222 del 02/12/2020, ha espresso parere negativo endoprocedimentale sulla realizzazione dell'impianto in epigrafe, avendo riscontrato criticità relative agli aspetti di competenza di questo Ministero;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale del 01/12/2020, il Servizio III, sentito per vie brevi, ha comunicato di non ravvisare criticità relativamente agli aspetti di propria competenza, mentre il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 1492 del 18/01/2021, ha formulato il contributo istruttorio di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n.5201 del 16/02/2021, la Direzione Generale ABAP ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/90;

CONSIDERATO che, in riscontro alla sopra citata nota, la Società Exenergy S.r.l.s., ha trasmesso, con pec del 26/02/2021, acquisita al prot. n. 6624 del 01/03/2021 della DG-ABAP, le proprie Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge 241/90);

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6699 del 01/03/2021 la Direzione Generale ABAP ha chiesto alla Sovrintendenza competente e al Servizio II della medesima Direzione di voler esaminare i contenuti e formulare le proprie controdeduzioni in merito alle Osservazioni presentate dalla Società;

CONSIDERATO che, con nota del 26/05/2021 la società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria ai fini dell'ottimizzazione del Progetto "Impianto eolico Poggio d'Oro";

CONSIDERATO che, con nota prot. 22305 del 01/07/2021 la Direzione Generale ABAP ha ritenuto opportuno evidenziare che la documentazione integrativa volontaria trasmessa ai fini "dell'ottimizzazione" del progetto, con relativa richiesta di pubblicazione del nuovo avviso al pubblico pervenuti dalla Società Exenergy S.r.l.s., dovessero essere considerate improprie in quanto l'attività istruttoria del procedimento di cui trattasi era ormai giunta in una fase conclusiva e finale;

RITENUTO, peraltro, che la proposta variazione del tracciato del cavidotto, così come la successiva variazione del numero complessivo di aerogeneratori e della ubicazione di alcuni di essi non possa in alcun modo reputarsi modifica 'non sostanziale', ma anzi, comportando nuovi possibili interferenze coi beni tutelati dalla vigente normativa sui beni culturali e paesaggisti, avrebbe necessitato di opportuni approfondimenti e di un aggiornamento di tutta la documentazione inerente agli aspetti di competenza di questo Ministero;

ATTESO, che, con nota prot. n. 80656 del 22/07/2022 il MiTE ha sostanzialmente condiviso quanto rappresentato da questo Ministero nella succitata nota in merito all'impossibilità di valutare ulteriori integrazioni, sia per la natura delle stesse, che, introducendo modifiche sostanziali all'intervento, avrebbero richiesto un riavvio del procedimento, che per la fase avanzata del procedimento, successivo alla Comunicazione da parte della Scrivente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 *bis*;



CONSIDERATO che la Società proponente, con nota del 06/08/2021 acquisita agli atti della DG-ABAP al prot. n. 27329 del 10/08/2021 ha controdedotto alle osservazioni avanzate dai competenti Ministeri con le predette note del 01/07/2021 e del 23/07/2021 sottolineando come, a suo parere, le integrazioni in argomento fossero “tempestive, pertinenti e non sostanziali;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 98707 del 15/09/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la predetta nota della Società proponente ribadendo, a riguardo, la natura “sostanziale” della documentazione integrativa trasmessa e chiedendo nuovamente alla medesima Commissione Tecnica di esaminare tali integrazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 135017 del 02/12/2021, l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ha chiesto un riesame della documentazione integrativa e una ri-espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 41594 del 10/12/2021, la Direzione Generale ABAP ha provveduto a fare richiesta alla competente Sovrintendenza ABAP ed ai Servizi II e III della medesima DG, di integrazione/modifica del parere di competenza a seguito della predetta nota MiTE su integrazioni volontarie della Società;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 139106 del 13/12/2021 l'allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ha provveduto alla trasmissione delle integrazioni ed all'avvio di una nuova consultazione pubblica;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 42134 del 15/12/2021, la Direzione Generale ABAP ha provveduto a trasmettere alla competente Sovrintendenza ABAP ed ai Servizi II e III della medesima DG la nota MITE di riavvio del procedimento e comunicazione di pubblicazione integrazioni;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- Il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l'Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale”, al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:



✱

- per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi – caratterizzate da un'importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
- è, pertanto, indispensabile l'integrazione con le altre "filiera" presenti sui rispettivi territori, con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;
- A livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto 'dominante' della regione: valori riconosciuti e considerati "sopra soglia", ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all'idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a migliorare i fattori di contesto, a



preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un “utilizzo turistico eco-compatibile”, nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del “paesaggio preservato” e della “piccola” regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall’Aglanico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- Il principio secondo cui, il paesaggio, con l’evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce “... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni” (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- Nei nuovi scenari del governo del territorio rurale per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell’identità di un determinato territorio;
 - in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di Esternalità positive attribuita all’agricoltura;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai “paesaggi rurali storici”:

- L’attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la dimensione territoriale, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- Il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillenarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze Estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l’interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l’attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal “**Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale**”, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell’Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell’Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- I paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da



*

generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

- In tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non



*

comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale”;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c.4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;*

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di



base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;

- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo Esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di *habitat* naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo Esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, **palmenti**), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- la **proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli **obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e



A

per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**

- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'Esterno;
- a trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo Estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta della Direzione generale ABAP di cui alla nota prot. n. 42134 del 15/12/2021, con la quale la medesima ha richiesto le valutazioni di competenza in relazione alle opere in oggetto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n.



784 del 24/01/2022, acquisito agli atti della DG-ABAP al prot. n. 2712 del 26/01/2022, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale, tenendo conto, come richiesto dal MiTE, di esaminare anche la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Società, benché successiva al preavviso di diniego formulato da questo Ministero con nota n. 5201 del 16/02/2021;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico”** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 7836 del 01/03/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II della Direzione Generale ABAP;

RITENUTO di poter ribadire quanto già espresso con nota prot. n.5201 del 16/02/2021, in riferimento ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/90;

ACQUISITI, a riguardo, le controdeduzioni della **competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP con le note sopra riportate, si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**



PREMESSO che il sito di intervento ricade nell'area compresa tra il territorio comunale di Pietragalla, più precisamente a Sud-Est del centro abitato, e il territorio comunale di Potenza, disponendosi lungo il confine Ovest del comune di Vaglio di Basilicata, nella località denominata “Mezzana-Poggio d'Oro”;

PREMESSO che, diversamente dal progetto originario che prevedeva la realizzazione di un impianto eolico costituito da **13 aerogeneratori**, quello sottoposto a disamina prevede l'installazione di **10 aerogeneratori** da 4.2 MW (modello Vestas V136), per una potenza complessiva di **42 MW**;

PRESO ATTO che, alla luce delle modifiche trasmesse, il progetto sottoposto a disamina prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica (corrispondente alla **seconda proposta progettuale**) ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ), Vaglio di Basilicata (PZ) e Potenza (PZ), in località "Poggio d'oro", costituito da **10 aerogeneratori** da 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 42,0 MW:

VISTO che, **3 aerogeneratori**, più precisamente quelli identificati con il nome “WTG4”, “WTG5” e “WTG13”, sono stati **eliminati** rispetto alla prima proposta progettuale al fine di rimuovere ogni possibile impatto sul sito archeologico di Cozzo Staccata (considerando anche il “buffer” dal vincolo archeologico indiretto), come evidenziato nel parere della Soprintendenza territorialmente competente (nota prot. n. del con nota prot. 11084 del 01/12/2020); mentre gli aerogeneratori “WTG7” e “WTG8”, sono stati semplicemente spostati;





Inquadramento impianto eolico. Raffronto tra la prima e la seconda proposta progettuale. Nei cerchi rossi le WTG eliminate.

Si noti come le WTG 8 e 7, spostate nella seconda proposta, risultino comunque molto prossime all'area archeologica di Cozzo Staccata (indicata con retino color magenta in entrambe le cartografie).



A

profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”

- **Invaso di Acerenza;**

1.2) D. Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett c)

“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici”, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”

1. **Vallone Settanni** (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900): dista circa 170 m verso est da WTG1 e circa 180 m verso nord da WTG3;
2. **Vallone Incornela o Gorvili** (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900): **disto meno di 150 m da WTG1;**
3. **Vallone S. Gerardo** (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900): dista circa 250 m verso ovest da WTG8.
4. **Torrente Tiera** (Regio Decreto 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900): dista circa 500 m verso sud dall'aerogeneratore WTG8;
5. **Vallone S. Gerardo;**
6. **Vallone Paganara;**
7. **Vallone Tommasotto;**
8. **Torrente Cancellara e Vallone Cammarine e Lorezzo;**
9. **Fiumara di Tolve e Torrente Alvo, Olivo e di Pietragalla o Cancellara;**

1.3) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett g)

“i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

- **Querceti mesofili e meso-termofili nel comune di Vaglio Basilicata;**

1.4) D.Lgs. n. 42/04, art. 142, comma 1, lett m)

“le zone di interesse archeologico”

- **Tratturo della Marina**, vincolato con D.M. 22.12.83;
- **Area archeologica di Cozzo Staccata** vincolata ai sensi degli artt. 10 e 45 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e con D.S.R. 27.10.03 (mod. 12.09.03).

Nello specifico, si specifica che **il cavidotto di connessione principale dell'impianto eolico alla SSE di Vaglio interferisce direttamente con il Tratturo della Marina e, parzialmente, con l'Area archeologica di Cozzo Staccata;**

1.5) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)


“zone di interesse archeologico” di nuova istituzione:

- L'area vasta in cui ricade il progetto, in passato genericamente identificata come “**chora del Potentino**” tra le zone da attenzionare come “aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici”, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del 2010, sarà oggetto di una ripermetrazione, ai sensi dell'art. 142 co 1 lett m) del D.Lgs 42/2004. Alla luce delle conoscenze archeologiche aggiornate sul territorio e su rinnovate basi scientifiche, si sta



A

procedendo all'individuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in attuazione dell'art. 143 del Codice BBCC;



Carta di inquadramento vincolistico: Sistema delle tutele D.Lgs. n.42/2004, artt. 142, 143
(immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it>)

2) Beni architettonici tutelati dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004

2.1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45)

PIETRAGALLA

1. **Palazzo Ducale** – vincolo D.M. 17/01/1991;
2. **Scuola elementare 2 giugno** - D.S.R. n.73 del 19.09.2018;

CANCELLARA

1. **Castello** - Vincolo D.M.17.01.83;

VAGLIO DI BASILICATA

1. **Convento S. Antonio** – Vincolo D.M.28.05.84;
2. **Ex palazzo Baronale** – Vincolo D.D.R. n. 39 del 23.04.2013;

POTENZA

1. **Ex Ospedale S. Carlo** – Vincolo D.M.17.12.91;
2. **Palazzo Biscotti** – Vincolo D.M.16.07.82;
3. **Palazzo Bonifacio** – Vincolo D.M.02.11.81;
4. **Torre del Castello** – Vincolo Decl. 31.10.81;
5. **Porta S. Luca** – Vincolo Decl.05.08.81;
6. **Teatro Stabile** – Vincolo Decl.29.09.73;
7. **Porta S. Giovanni Torre Guevara** – Vincolo D.M.31.01.49;
8. **Ponte romano S. Vito** (sul fiume basento) – Vincolo Decl.18.03.85;
9. **Palazzo Loffredo** – Vincolo D.M. 25.03.83;
10. **Ex Museo Provinciale** – Vincolo D.M.19.11.92;
11. **Portale Settecentesco Via Pretoria,168** – Vincolo D.M.20.06.69;



12. **Seminario Pontificio Regionale** – Vincolo Decl. 20.10.86;
13. **Masseria Loguercio** – Vincolo D.M.17.03.97;
14. **Ex Biblioteca Provinciale** – Vincolo D.M. 09.06.00;
15. **Porta sec. XVIII Vico Raimondo, 2** – Vincolo Not. 01.08.16;
16. **Palazzo Piazza Martiri Lucani, 13** – Vincolo Not. 04.04.58;
17. **Palazzo Pignatari** - Vincolo D.D.R. n. 31 del 29.03.2012;
18. **Palazzo Giuliani** Via Pretoria, 131 – Vincolo Not. 05.08.16;
19. **Portone della Banca d'Italia** – Vincolo Not. 04.04.58;
20. **Portone Palazzo Scafarelli Piazza Duomo** – Vincolo Not. 04.04.58;
21. **Masseria Giovanniello** – Vincolo D.D.R. 26.06.06;
22. **Ponte Musumeci** – Vincolo D.D.R. 02.12.03;
23. **Ex convento San Luca** (attuale Caserma dei Carabinieri) – Vincolo D.D.R. 15.06.04;
24. **Palazzo delle Chiariste** – Vincolo D.D.R. 10.03.2003;
25. **Fabbricati residui Progetto OPHELIA e galleria covo degli Arditi** - D.D.R. 03.12.03;
26. **Progetto OPHELIA;**
27. **Ponte Cavalcavia Ferrovia** – Vincolo D.D.R. 04.10.2007;
28. **Ex Dispensario antitubercolare** – Vincolo D.D.R 02.10.2007;
29. **Palazzo degli Uffici Governativi** – Vincolo D.D.R. 18.12.04
30. **Palazzo del Provveditorato** alle OO.PP. per la Lucania – Vincolo D.D.R. 03.07.08;
31. **Palazzo Bollettino** – Vincolo D.M. 31.10.1981;
32. **Chiesa e Largo San Michele** – Vincolo D.D.R. n. 44 10.06.2014;
33. **Caserma Lucana** – Vincolo D.S.R. n. 24 del 23.03.2016;
34. **Palazzo del Governo o della Prefettura e Villa del Prefetto** – Vincolo D.S.R. n. 158 del 13/10/2016;
35. **Stazione ferroviaria di Potenza Superiore** – Vincolo D.S.R. n. 76 del 19.09.2018;
36. **Stazione ferroviaria di Potenza Centrale/Inferiore** – Vincolo D.S.R. n. 75 del 19.09.2018;

AVIGLIANO

1. **Castello di Lagopesole** – Vincolo D.M.31.05.97;
2. **Ex convento S. Maria degli angeli (Riformati)** – Vincolo D.D.R. 26.06.03;
3. **Masseria Serra dell'olmo 1°** – Vincolo D.D.R. 03.07.08;
4. **Magazzino rurale (Piano del Conte)** – Vincolo D.D.R. 03.07.08;
5. **Chiesa S. Filippo Neri** – Vincolo D.D.R. 03.07.08;
6. **Stazione ferroviaria e scalo merci di Castel Lagopesole** – Vincolo D.S.R. n. 50 del 04.10.2017;
7. **Stazione ferroviaria e scalo merci di Possidente** – Vincolo D.S.R. n. 49 del 04.10.2017;
8. **Stazione ferroviaria e casa cantoniera Pietragalla** – Vincolo D.S.R. n. 77 del 19.09.2018;

ACERENZA

1. **Chiesa e Convento S. Antonio** – Vincolo D.M. 30.10.1985;
2. **Portale settecentesco Via Umberto I, 5** – Vincolo Not. 07.07.23;
3. **Torre dell'orologio** – Vincolo D.D.R 06.07.11;
4. **Masseria San Germano** – Vincolo D.D.R. n. 202 del 26.11.2012;
5. **Stazione ferrovie Appule-Lucane** – Vincolo D.S.R. n. 24 del 14.03.2018;



✱

2.2) beni culturali tutelati *ope legis* ai sensi dell'art.10, con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice:

- **comma 1:** I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, si annoverano **Pietragalla, Cancellara, Potenza, Vaglio di Basilicata, Avigliano, Acerenza;**
- **comma 4, lettera g:** Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero nei comuni di **Pietragalla, Cancellara, Potenza, Vaglio di Basilicata, Avigliano, Acerenza**

3) Beni archeologici tutelati dalla parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004

3.1) Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Sito archeologico di Cozzo Staccata** tra Potenza e Pietragalla (D.S.R. 27.10.03), che dista dal parco circa 1,5 Km;
- **Sito archeologico di Rivisco** nel comune di Potenza (D.M. 08.07.91), che dista dal parco circa 4 km;
- **Area archeologica di Serra Braida di Vaglio di Basilicata** (D.M. 22.08.94 - mod. D.M. 01.07.69), che dista dal parco circa 4,9 km;
- **Area archeologica di Torretta** nel comune di Pietragalla (D.M. 09.12.69), che dista dal parco circa 6,2 km.

3.2) beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):


- nell'area più prossima all'impianto in esame (considerando anche il solo buffer di 1 km) sono presenti **174 punti di interesse archeologico**, noti in letteratura da precedenti indagini topografiche dirette ed indirette sul territorio, come correttamente indicato anche nella schedatura dei siti inclusa nella ViArch;

VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015**, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- *buffer* di 500 m dal Vallone Gorvili e Vallone Settanni;
- *buffer* di 3000 ml dal perimetro urbano di Pietragalla in cui cadono 5 aerogeneratori (WTG1, WTG2, WTG3, WTG6 e WTG7);
- *buffer* di 5000 ml dal perimetro zona A ai sensi del D.M. 1444/68 dei centri storici di Pietragalla in cui cadono 5 aerogeneratori (WTG1, WTG2, WTG3, WTG6 e WTG7);
- *buffer* di 200 mt dal **Tratturo della Marina n. 157** – comuni di Pietragalla, Potenza e Vaglio di Basilicata, vincolato con D.M. 22.12.83;



A



Stralcio dal documento "Integrazioni del 07/06/2021 - A20_1_a_9_TAV_SIA_VincoliLR54_2015"

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli impatti verificati o potenziali sui beni paesaggistici*, valutata dalla Soprintendenza territorialmente competente la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.) nonché la qualità architettonica (rilevata sulla base delle carenze progettuali nell'ambito delle varie fasi di progettazione), dagli elaborati denominati:

- A21_1_a_4_TAV_PAE_Intervisibilità, A21_1_a_6a_TAV_PAE_Fotoinserimenti;
- A21_1_a_6b_TAV_PAE_Fotoinserimenti;
- A21_1_a_7_TAV_PAE_FotosimulazioPuntiPercettivi;

si evincono le seguenti criticità:

- Dall'abitato di Pietragalla, che dista circa 3 km dal più vicino aerogeneratore (WTG06) l'impianto eolico è chiaramente percepibile, in particolare dal gruppo dei 5 aerogeneratori posti a NE (WTG01-WTG02-WTG03-WTG06 - WTG07), in quanto visibili per intero, con parziale effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;
- Dal belvedere di Acerenza di Porta Venosina e dal Monumento ai Caduti di tutte le guerre, che distano circa 10 km dal più vicino aerogeneratore (WTG07) sono visibili 9 aerogeneratori nella loro interezza, con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;
- Dalla frazione urbana di S. Nicola di Pietragalla che dista 1,5 km sono visibili due



- aerogeneratori (WTG2 e WTG11) con impatto percettivo sul paesaggio;
- Dal torrente Tiera nel comune di Potenza, posto a SO dell'impianto eolico, sono visibili 4 aerogeneratori (WTG11 e WTG8 per intero, WTG10 – WTG12 intera pala) con forte impatto percettivo;
 - Dal Vallone Gorvili a Pietragalla, posti a Nord dell'impianto eolico è visibile un aerogeneratore nella sua interezza (WTG1);
 - Dal Tratturo della Marina sono visibili aerogeneratori di progetto (WTG1 – WTG3 – WTG6 e WTG7), nella loro interezza, con forte impatto percettivo – data anche la notevole vicinanza - ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli impatti verificati o potenziali sui beni architettonici*, dall'analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e, in particolare, con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze, si registra che l'impianto eolico progettato determini impatti sui seguenti monumenti:

- dalla **Porta Venosina** ad Acerenza che dista circa 10 km sarebbero visibili 9 aerogeneratori di progetto con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;
- dal **monumento ai caduti di Acerenza** che dista circa 10 km sarebbero visibili 10 aerogeneratori di progetto con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli impatti verificati o potenziali sui beni archeologici*, da una accurata analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze si rappresenta preliminarmente che l'impianto in esame si andrebbe a collocare nel *milieu* territoriale dell'**ager Potentinus**, caratterizzato da un popolamento di altura per piccoli nuclei a partire dall'Età del Ferro, con una straordinaria continuità fino ad epoca altomedievale il cui elemento culturale caratterizzante è dato dalla nascita, nel IV sec. a.C., di una serie di opere di fortificazione notevoli quali le mura di cinta di Serra di Vaglio, Torretta di Pietragalla, Cozzo Rivisco, Cozzo Staccata e Barrata, sebbene di queste ultime tre, ad oggi, si siano perse le evidenze sul terreno;

VALUTATO inoltre che, in relazione a quest'area ci sono inoltre da considerare, da un lato, la viabilità fluviale, rappresentata dalla valle del Basento con i collegamenti che questa consente in particolar modo riguardando Pietragalla e, dall'altro, la posizione strategica lungo l'antica *viabilità tratturale*; tutto questo ne fa un territorio assolutamente centrale nel Meridione d'Italia, anche rispetto ai vecchi tracciati della transumanza. L'assenza di siti individuati nel corso delle ricognizioni, in gran parte riconducibile ai numerosi tratti con scarsa visibilità, soprattutto lungo i cavidotti interni di collegamento, non può escludere a priori la loro presenza nelle aree di progetto;

RITENUTO che, dagli elaborati di progetto è possibile dedurre le seguenti criticità:

- dal sito archeologico di Cozzo Staccata di Potenza (Vincolo D.S.R. 27.10.03) sarebbero visibili 9 aerogeneratori di progetto, alcuni nella loro interezza, altri per la sola parte delle pale, con impatto percettivo data la vicinanza e l'effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;
- dal sito archeologico di Rivisco di Potenza (Vincolo con D.M. 08.07.91) sarebbero visibili 7 aerogeneratori di progetto, con impatto percettivo ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;



A

- dall'area archeologica di Serra Braida di Vaglio di Basilicata (D.M. 22.08.94 - mod. D.M. 01.07.69), sarebbero visibili 6 aerogeneratori di progetto per la sola parte delle pale;
- dall'area archeologica di Torretta a Pietragalla (D.M. 09.12.69) sarebbero visibili 7 aerogeneratori di progetto per la sola parte delle pale;
- dal Tratturo della Marina sono visibili aerogeneratori di progetto (WTG1 – WTG3 – WTG6 e WTG7), nella loro interezza, con forte impatto percettivo – data anche la notevole vicinanza - ed effetto cumulo con gli aerogeneratori esistenti;

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi e l'impatto cumulativo, interagisce negativamente con altri impianti (circa 62, tra eolici e fotovoltaici) indicati negli elaborati di progetto, amplificandone l'effetto selva e producendo un forte impatto percettivo sui ricettori sensibili (dinamici e statici) sopra indicati ma contribuisce anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso;


CONSIDERATO che, come sottolinea la competente SABAP nel succitato parere, l'impianto risulta molto vicino ad altri parchi eolici, già realizzati, in particolare agli aerogeneratori:

- della Società Enel, situato nei comuni di Potenza-Pietragalla, a 440 m dal parco in oggetto (TOT. 9 aerogeneratori);
- della Società Edison a Vaglio di Basilicata, a 1,8 km dal parco in oggetto (TOT. 14 aerogeneratori);
- del parco eolico a Cancellara, posto a 1,7 km dal parco in progetto (TOT n.12 aerogeneratori);
- del parco eolico a Vaglio di Basilicata, distante 2,3 km dal parco in progetto (TOT n.2 aerogeneratori);
- del parco eolico ad Avigliano, posto a 3,5 km dal parco in progetto (n. 23 aerogeneratori);
- del parco eolico a Pietragalla, posto a 4,4 km dal parco in progetto (n. 14 aerogeneratori);
- degli innumerevoli minieolici in esercizio all'interno dell'area vasta di analisi ed, in particolare, degli 08 minieolici esistenti in loc. Chiangali a circa 150 m e degli impianti fotovoltaici a Potenza a 200 m dal parco in progetto (n.5 parchi).

RILEVATO nello specifico che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come raffigurati nelle immagini sotto riportate:




*



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo

(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)




Valutazione degli Impatti Cumulativi

(Immagine Estratta dall'elaborato di progetto A 21_a_2_DOC_PAE Fig. 7, p.11 in cui si riproduce una mappa di Impatto cumulativo della visibilità, in cui sono stati cartografati dalla Società proponente i parchi eolici autorizzati e/o in esercizio antecedenti alla data di presentazione dell'impianto in specie)

RITENUTO che, nonostante la richiesta di specifico approfondimento, elaborata dalla competente SABAP in fase di richiesta di integrazioni, la società non abbia ottemperato pienamente alla produzione di fotosimulazioni da alcuni punti percettivi e viste panoramiche, individuate in tale nota e, soprattutto, ai fotoinserimenti dall'importante sito del Parco Ubano dei Palmenti di Pietragalla, limitandosi a poche immagini, di seguito, in gran parte, riprodotte:



A



Cartografia con indicazione dei coni ottici da cui sono tratti i sottostanti fotoinserimenti



Fotosimulazione dall'area archeologica denominata "Serra Braida", stato ante-operam e post-operam



*Fotosimulazione da Pietragalla, stato ante-operam e post-operam
(immagini estratte dall'elaborato A21_1_a_6a_TAV_PAE_Fotoinserimenti)*

*



Cartografia con indicazione dei coni ottici da cui sono tratti i sottostanti fotoinserimenti



*Fotosimulazione dal Tratturo La Marina, stato ante-operam e post-operam
(immagini estratte dall'elaborato A21.1.a.6b.TAV.PAE_Fotoinserimenti)*

RITENUTO che, come contenuto nella Sentenza TAR Molise n. 399/2013: «...l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti



A

non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento all'alto indice di significatività archeologica, posto in luce nei contributi istruttori redatti dagli Uffici di questo Ministero, la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell'utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall'altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nei rispettivi contributi istruttori, si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, *«in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo»*. «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di



*

competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019"*, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'Estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati);

CONSIDERATO altresì il "Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D. Lgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili**;

CONSIDERATO che, con riferimento alle opere di dismissione illustrate dalla Società nel piano di dismissione (ovvero che dopo lo smontaggio degli aerogeneratori, per i plinti di fondazione si prevedrà la demolizione degli stessi per una **profondità di mt 1** dal piano di campagna e il successivo rinterro della restante parte), si evidenzia che, a fine esercizio, l'impianto verrà dismesso, senza, tuttavia, eliminare completamente le opere realizzate ex-novo come fondazioni (profonde almeno 3) e pali, strade, piazzole di accesso, ecc., determinando, così, consumo di suolo, difficilmente utilizzabile per altri fini, in particolare per quello agricolo, e impermeabilizzazione perenne degli strati di terreno più profondi interessati dalle opere fondali;




Immagine tratta dal Piano di Dismissione presentato dalla Società, che mostra il tipo di opera proposta per il ripristino ambientale dell'area di interventi

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

f

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo dell'impianto eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza speciale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "*La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*";
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni

territoriali meritevoli di tutela;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni delle Soprintendenze ABAP competenti e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla **Società Exenergy S.r.l.s.** nel corso del procedimento,

questa Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di dover richiamare, ribadire e confermare quanto già formulato nel merito con nota prot. n. n.5201 del 16/02/2021, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 *bis* della Legge 241/1990 e s.m.i.;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II della Direzione generale ABAP, esprime

PARERE TECNICO ISTRUTTORIO CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Exenergy S.r.l.s. per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica ricadente nei comuni di Pietragalla (PZ) e Potenza (PZ) in località “Poggio d'oro”, costituito da n.10 aerogeneratori da 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 42 M

I funzionari del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno

Serena Bisogno

arch. Gilda Di Pasqua

GDP

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

R. Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Luigi La Rocca

